

ALLEGATO A)

Convenzione per l'affidamento della licenza e della gestione del bar e sala ricreativa del Centro Giovani Villabi e del chiosco del parco Tien An Men *(opzione facoltativa)*

Art. 1 - Oggetto

Sono oggetto della convenzione:

- l'affidamento della licenza di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, che rimane di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
- l'affidamento in gestione del bar e della sala ricreativa posti all'interno del Centro Giovani Villa Bi, con sede in Via Mattei n. 11/13 a Campogalliano;
- l'affidamento in gestione del punto bar posto all'interno dell'apposito chiosco sito nel Parco Tien An Men, di Campogalliano, a confine con il campo sportivo comunale e adiacente al palco per gli spettacoli. *(opzione facoltativa)*

Per la gestione dei suddetti servizi l'affidatario riceve, oltre agli spazi sopra indicati, l'attrezzatura in essi contenuta, ossia, indicativamente ed a titolo non esaustivo, quanto di seguito indicato.

Attrezzatura del bar e sala ricreativa di Villa Barbolini:

- n. 1 bancone bar completo
- n. 1 frigo banco
-

Attrezzatura del chiosco sito nel Parco Tien An Men:

N.1 piano ad uso bancone bar

L'elenco preciso degli arredi e delle attrezzature date in gestione sarà allegato alla convenzione, insieme alla planimetria dei locali di Villa Barbolini. Il suddetto elenco varrà quale verbale di consegna.

Tutti gli spazi sopra descritti dovranno essere gestiti direttamente dall'affidatario, secondo le modalità più avanti precisate. Il vano restrostante il bar e ad esso collegato, eventualmente utilizzabile come cucina, dovrà essere adeguato, a cura del nuovo gestore, alle normative igienico sanitarie e di sicurezza, prescritte dalla normativa vigente. Non è consentito l'utilizzo degli spazi per attività diverse da quelle indicate.

I locali di VillaBi sono dotati di allacciamenti per la fornitura di acqua, energia elettrica e gas di cui l'affidatario dovrà richiedere l'intestazione, come meglio precisato al successivo art. 5.

Le utenze relative al chiosco del parco Tien An Men (luce ed acqua) vengono assolte nel seguente modo:

Le spese per le suddette utenze saranno rimborsate dall'affidatario al Comune di Campogalliano ai prezzi fatturati al Comune di Campogalliano, in base ai contatori ivi apposti per il computo del consumo del chiosco. Il consumo sarà letto in contraddittorio a inizio e fine attività.

**(solo per chi ha proposto la gestione anche del sopracitato chiosco al Parco Tien An Men, come da opzione facoltativa)*

E' vietato cedere o subappaltare anche parzialmente a terzi il servizio oggetto del presente bando, a pena di decadenza dell'affidamento.

Sono invece consentite nel periodo di validità della convenzione di cui trattasi, previa comunicazione al Comune di Campogalliano ed assenso da parte dello stesso, variazioni nella composizione e/o nel numero delle persone coinvolte nell'attività (es. per subentro e/o sostituzioni di soci e/o di personale dipendente).

Art. 2 – Criteri e modalità generali per la realizzazione e lo svolgimento del servizio

Il Centro Giovani VillaBi è un servizio del Comune di Campogalliano destinato alla frequentazione giovanile e la sua finalità prioritaria è lo sviluppo delle possibilità di socializzazione per i singoli giovani e per i gruppi informali ed associativi, nonché la fruizione dei servizi culturali e ricreativi annessi. In particolare lo Spazio Giovani si occupa dell'ideazione, la progettazione e la realizzazione di interventi relativi alle Politiche Giovanili del Comune, che si svolgono attraverso progetti ed iniziative di carattere sociale, culturale, formativo, artistico, sportivo, ricreativo e di spettacolo.

Compatibilmente con il carattere prioritario di luogo d'aggregazione, è cura dell'Amministrazione Comunale favorire anche una fruizione dei servizi culturali e ricreativi per i giovani che sia la più congrua possibile in termini di accessibilità, di comodità di utilizzo, di gradibilità da parte degli utenti.

In quest'ottica si collocano anche i punti ristoro indicati al precedente art. 1.

Conseguentemente, il servizio di cui al presente bando dovrà rispettare finalità ed obiettivi del Centro Giovani ed affiancarne le attività.

L'Amministrazione intende quindi procedere alla loro assegnazione ad un affidatario in grado di garantire un servizio in linea con le attività programmate nell'edificio, con particolare riferimento alle esigenze di flessibilità e coordinamento nei confronti delle attività stesse.

Il rapporto che s'instaurerà tra l'affidatario e gli operatori e gli utenti di VillaBi è considerato determinante al fine di garantire la buona qualità del servizio.

L'affidatario dovrà condurre direttamente l'esercizio in modo lodevole, adeguato alla struttura ed alle prescrizioni dell'Amministrazione Comunale e delle autorità competenti (quali ad es. Azienda U.S.L., Vigili del Fuoco ecc.); dovrà rispettare tutte le disposizioni di legge e le disposizioni che l'Amministrazione dovesse impartire riguardanti il servizio, assumendo a proprio carico gli oneri relativi.

L'affidatario è inoltre vincolato, a pena di decadenza, all'attuazione dei criteri gestionali ed organizzativi indicati nel progetto di gestione del servizio presentato in fase di selezione.

Art. 3 - Disposizioni generali per l'organizzazione e la gestione del servizio

L'affidatario dovrà garantire il funzionamento del servizio come segue:

- Bar e sala ricreativa posti all'interno del Centro Giovani Villa Bi: funzionamento durante tutto il periodo di apertura di fatto salvo l'eventuale periodo di chiusura per ferie, indicativamente nel periodo tra metà luglio e fine agosto, la cui durata e decorrenza deve essere concordata preventivamente con l'amministrazione comunale.
- L'affidatario dovrà garantire l'apertura del bar e sala ricreativa tutti i pomeriggi, escluso l'eventuale giorno di chiusura concordato con l'Amministrazione e nella fascia oraria serale con chiusura ordinaria entro le ore 24.
- Il punto bar posto all'interno del chiosco sito nel Parco Tien An Men.
(solo per chi ha proposto la gestione anche del sopracitato chiosco al Parco Tien An Men, come da opzione facoltativa)

- L'affidatario ha facoltà, inoltre, di considerare l'apertura del bar e sala ricreativa in occasione di eventi organizzati o patrocinati dal Comune nella zona sportiva.
- Nelle serate di venerdì, sabato e domenica è consentito un prolungamento dell'orario di chiusura, fatto salvo ogni necessaria autorizzazione a norma di legge. E' facoltà dell'affidatario ampliare l'orario d'apertura del servizio (mattino o orario pausa pranzo) e nel caso in cui volesse osservare un turno di chiusura, questo dovrà essere concordato con l'amministrazione comunale.
- L'affidatario dovrà inoltre garantire l'apertura del servizio in occasione di iniziative programmate dal Centro Giovani VillaBi, con particolare riferimento alle esigenze dei frequentatori, nonché l'apertura straordinaria in occasione di particolari manifestazioni, eventi o attività, secondo gli orari concordati ogni volta con l'Amministrazione.
- L'Amministrazione si riserva in ogni caso di modificare i giorni e gli orari d'apertura, per sopravvenute esigenze del servizio. Eventuali anticipazioni, chiusure, protrazioni d'orario proposte dall'affidatario, oltre che essere regolate a norma di legge, regolamenti ed ordinanze vigenti, dovranno essere concordate di volta in volta con l'Amministrazione Comunale.

Nell'ambito delle fasce orarie sopra indicate, si precisa che:

- 1) la fascia oraria pomeridiana, dalle ore 16,00 alle ore 18,00, s'intende rivolta prevalentemente alla fascia d'età preadolescenziale ed adolescenziale;
- 2) la fascia oraria serale, successiva alle ore 20,00, è rivolta prevalentemente alla fascia d'età giovanile.

- L'affidatario dovrà altresì garantire l'organizzazione di attività accessorie ed integrative (es. spettacoli, concerti, attività culturali, di animazione, ecc...) congrue con la fascia di età di riferimento e con l'impostazione educativa e ricreativa di VillaBi.

A tale fine il progetto di gestione del servizio presentato in fase di selezione dovrà riportare in dettaglio la descrizione delle modalità organizzative, con precisa indicazione anche dei nominativi e dati anagrafici delle persone coinvolte, degli eventuali turni di lavoro, delle attività che l'affidatario intende proporre, delle modalità operative con cui intende fornire integrazione e supporto alle attività complessive di VillaBi (ad es. tramite la fornitura di specifici servizi in occasione di iniziative particolari di VillaBi, senza onere ulteriore a carico del Comune), delle attività accessorie ed integrative che intende proporre.

- Il bar dovrà sempre essere fornito di tutto quanto è necessario per un buon e pronto servizio. La distinta dei generi e dei prezzi dovrà mantenersi affissa nei locali del bar in modo da essere facilmente visibile al pubblico. L'affidatario ha la facoltà di esporre la pubblicità dei generi di consumo e prodotti in vendita nel bar.
- L'affidatario sarà tenuto ad applicare l'art. 6, comma 2, la cui inosservanza comporta la sanzione di cui al comma 3, della Legge 2 ottobre 2007, n. 160, recante disposizioni per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione. Sarà altresì tenuto ad applicare il conseguente Decreto 20 luglio 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ovvero ad esporre nei luoghi e secondo i modi previsti dalla legge le previste tabelle, l'una descrittiva dei principali sintomi

correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica, l'altra per la stima delle quantità di bevande alcoliche che determinano il superamento del tasso alcolemico legale per la guida in stato di ebbrezza.

Indipendentemente dall'evoluzione della legislazione statale in materia di acquisto di sostanze alcoliche, è fatto in ogni caso divieto all'affidatario di procedere sia alla somministrazione sia alla vendita di bevande alcoliche ai minori. Per quanto concerne il limite di età valevole per la suddetta prescrizione, si fa riferimento a quanto sarà previsto dalla legge vigente in riferimento al divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori, laddove previsto, oppure, in mancanza, in riferimento al divieto di somministrazione.

Art. 4 - Disposizioni specifiche per l'organizzazione e la gestione dell'attività estiva

L'affidatario è tenuto a trasferire presso il chiosco sito nel Parco Tien An Men di Campogalliano la licenza di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, a propria cura e spese, in caso di programmazione estiva ivi organizzata dall'amministrazione comunale.

In tale periodo l'affidatario è tenuto a garantire l'apertura del punto bar nel chiosco ed è tenuto alla compartecipazione alle spese per l'organizzazione di eventi e spettacoli, secondo un'entità economica come da offerta in sede di gara.

**(solo per chi ha proposto la gestione anche del sopracitato chiosco al Parco Tien An Men, come da opzione facoltativa)*

La predisposizione tecnica della zona è a carico del Comune solo nel caso e nel periodo di contestuale attività di spettacolo organizzata dal Comune stesso.

In ogni caso il rapporto tra Amministrazione e affidatario non pregiudica la possibilità di intervento all'interno del Parco Tien An Men di altri soggetti terzi per altre o ulteriori attività economiche, commerciali, enogastronomiche, anche contestualmente e nello stesso periodo di svolgimento delle iniziative estive nel Parco.

Art. 5 – Patti e condizioni per l'affidamento del servizio

Il servizio s'intende inoltre affidato ai seguenti patti e condizioni:

1. l'affidatario dovrà garantire il servizio per tutta la durata della convenzione; in caso di rescissione della convenzione da parte dell'affidatario prima della sua scadenza naturale e in assenza di comprovati gravi motivi non dipendenti dalla sua volontà sarà applicata una penale di €. 1.500,00 per ogni anno o frazione di anno di servizio interrotto;
2. sono a carico dell'affidatario tutte le spese di gestione, luce, acqua, gas, ecc. riferite all'uso dei locali per l'attività del bar; a tale fine l'affidatario è obbligato all'intestazione dei contratti di fornitura delle suddette utenze, ad eccezione delle utenze del chiosco del parco Tien An Men, per le quali vale quanto precisato al precedente art. 1; sono inoltre a carico dell'affidatario le imposte e tasse dirette ed indirette, di servizio e di vendita, come pure la tassa di igiene ambientale;
3. sono a carico dell'affidatario le spese di manutenzione ordinaria dei locali e delle attrezzature di cui al precedente art. 1. Al termine dell'affidamento tutte le attrezzature dovranno essere riconsegnate al Comune nelle stesse condizioni d'uso, fatto salvo il normale deperimento d'uso. Spetta all'affidatario l'immediata sostituzione degli arredi e delle attrezzature danneggiate per qualunque ragione non imputabile al normale deterioramento d'uso; tali arredi e attrezzature alla scadenza della convenzione accedono gratuitamente alla proprietà del Comune di Campogalliano, senza diritto del

convenzionato ad alcun rimborso. Resta a carico dell'Ente concedente la manutenzione straordinaria dei locali;

4. è data facoltà all'affidatario di sostituire gli arredi e le attrezzature attualmente presenti con altri di sua scelta, a propria cura e spese, previa specifica autorizzazione da parte dell'amministrazione. In tal caso, al termine dell'affidamento tali arredi ed attrezzature restano di sua proprietà e quelli di proprietà del Comune dovranno essere restituiti secondo il medesimo allestimento e nelle medesime condizioni d'uso di quando sono stati consegnati, fatto salvo il normale deperimento; a tale fine farà fede l'elenco di cui al precedente art. 1;
5. è a carico dell'affidatario la pulizia degli spazi indicati al precedente art. 1, nonché la pulizia dell'area cortiliva posta anteriormente all'ingresso del bar di VillaBi e della corte aperta posta sul lato nord-est di VillaBi. In particolare, la pulizia dovrà esser effettuata tenendo conto non solo degli orari d'apertura del bar, ma più in generale degli orari d'apertura di VillaBi, ivi compresa l'apertura della struttura nella fascia oraria del mattino; in ogni caso l'affidatario dovrà mantenere costantemente i locali, gli arredi, le attrezzature e tutto il materiale destinato al servizio, in uno stato decoroso e di perfetta pulizia;
6. l'affidatario si impegna ad erogare il servizio anche in caso di momentanea indisponibilità, anche attraverso eventuali collaboratori e/o familiari;
7. l'affidatario potrà avvalersi di collaboratori in modo continuativo, provvedendo alla loro regolare iscrizione secondo le attuali normative previdenziali e fiscali e provvedendo alla copertura assicurativa dettata dalla legislazione vigente in materia di prevenzione degli infortuni del personale; in ogni caso il personale del bar dovrà essere idoneo, fornito delle adeguate autorizzazioni igieniche e sanitarie; l'affidatario dovrà altresì essere in regola con le norme in materia di sicurezza e di tutela degli operatori nei luoghi di lavoro;
8. prima dell'avvio dell'attività l'affidatario è tenuto a presentare l'apposita "Denuncia di inizio attività di somministrazione di alimenti e bevande per subingresso in azienda/ramo d'azienda negli stessi locali" all'apposito ufficio comunale;
9. all'atto della firma della convenzione l'affidatario dovrà essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande oppure dovrà produrre la dimostrazione della loro acquisizione entro breve termine. Dovrà inoltre aver ottenuto tutte le autorizzazioni sanitarie e amministrative prescritte dalle norme vigenti;
10. in ogni caso il servizio, dopo la consegna dei locali, dovrà essere attivato al più presto, compatibilmente con il rilascio delle autorizzazioni necessarie;
11. in caso di affidamento a persona giuridica, dovranno essere preventivamente comunicate all'Amministrazione Comunale per l'approvazione anche le variazioni societarie quali la cessione di quote a terzi, il cambiamento di legale rappresentante, il cambiamento del delegato alla gestione, il cambiamento di tipo di società, a pena di decadenza del presente affidamento;
12. al termine del rapporto convenzionale, l'affidatario cessante è tenuto comunque a provvedere a che il servizio bar continui regolarmente durante le operazioni di trasferimento dell'affidamento del servizio al suo successore.

Art. 6 – Canone annuo

Il canone annuale dovuto dall'affidatario al Comune per l'affidamento del servizio di cui al precedente art. 1 è determinato nel seguente modo:

- 1) € 4.000,00 annui, oltre ad IVA.

Il canone dovrà essere versato in due rate semestrali di uguale importo. Il versamento semestrale si intende anticipato, più precisamente il pagamento dovrà essere effettuato in

ciascun anno entro il 31 gennaio per il primo semestre ed entro il 31 luglio per il secondo semestre.

Il canone annuo per l'anno 2022, decorrerà dalla data di aggiudicazione e subirà una decurtazione proporzionale sulla base dei mesi e dei giorni effettivi.

Oltre al canone annuale dovuto per l'affidamento del servizio, l'affidatario dovrà rimborsare al Comune di Campogalliano le utenze relative al chiosco del parco Tien An Men (luce ed acqua), secondo le modalità indicate al precedente art. 1.

**(solo per chi ha proposto la gestione anche del sopracitato chiosco al Parco Tien An Men, come da opzione facoltativa)*

Il mancato pagamento anche di una sola rata del canone potrà essere valutato, a discrezione dell'amministrazione, come motivo sufficiente per la revoca dell'affidamento, ai sensi del successivo art. 10.

L'affidatario dovrà altresì partecipare alle spese per l'eventuale organizzazione di eventi e spettacoli, durante la programmazione estiva, previo accordo con l'amministrazione.

A garanzia degli obblighi derivanti dall'affidamento del bar, l'affidatario dovrà stipulare a favore del Comune di Campogalliano una corrispondente polizza fideiussoria a copertura del canone per un valore complessivo di € 7.000.

Art. 7 - Durata della convenzione

La convenzione avrà validità dalla data della stipula al 31/12/2024. Al termine potrà essere rinnovata senza necessità di ulteriore bando, previa presentazione entro il 30/06/2024 di richiesta scritta di rinnovo da parte dell'affidatario accompagnata da un nuovo progetto di gestione del servizio per il successivo periodo di convenzionamento ritenuto congruo e soddisfacente dall'Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, a seguito di verifica e valutazione dell'andamento della convenzione stessa e rideterminazione del canone di affidamento.

Art. 8 - Copertura assicurativa per danni a cose e/o persone

L'affidatario risponde di tutti i danni direttamente o indirettamente cagionati a persone o cose durante l'esecuzione del servizio affidato.

L'affidatario è tenuto a stipulare con primaria compagnia assicuratrice – presentandone copia all'Amministrazione prima dell'avvio dell'attività oggetto del convenzionamento – specifica assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni derivanti a persone o cose durante lo svolgimento delle attività che formano oggetto della presente convenzione e delle attività accessorie e complementari alle medesime, con massimali da concordare con l'Amministrazione.

Tale assicurazione dovrà prevedere una descrizione del rischio assicurato riferita espressamente al complesso delle attività oggetto della convenzione, senza eccezioni, comprendendo i rischi derivanti dalla conduzione della sede utilizzata per l'attività nonché dalla proprietà e/o conduzione e/o impiego d'ogni bene mobile necessario all'esercizio dell'attività medesima.

Dovrà inoltre prevedere espressamente le seguenti estensioni:

- inclusione nel novero dei terzi degli utenti del bar;
- estensione ai danni subiti - per morte e lesioni corporali - dalle persone della cui opera si avvale l'affidatario, mentre prestano la propria opera nell'ambito dell'attività;

- responsabilità civile personale di ogni persona addetta all'attività per conto dell'affidatario;
- danni a terzi da incendio di cose dell'affidatario o da questo detenute;
- rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Campogalliano e suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo.

Eventuale specifica ulteriore copertura assicurativa per infortuni, che dovesse rendersi necessaria a norma di legge verso gli utenti, è a carico dell'affidatario.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per furti o danni che dovessero verificarsi all'interno di locali oggetto del presente convenzionamento.

Art. 9 - Controlli - Modalità di programmazione, verifica e valutazione

Il Comune di Campogalliano potrà verificare in qualsiasi momento la rispondenza dell'attività svolta dall'affidatario all'osservanza delle clausole contenute nella convenzione ed alla puntuale applicazione di quanto stabilito.

Il Comune di Campogalliano si riserva inoltre la facoltà di accedere agli spazi di cui al precedente art. 1 in qualsiasi momento a mezzo dei propri responsabili e operatori, senza obbligo di preavviso, e di effettuare i controlli che riterrà opportuni, relativamente allo stato degli spazi e delle attrezzature e per l'accertamento dell'osservanza dei patti, modalità e condizioni dell'affidamento.

L'Amministrazione Comunale e l'affidatario effettueranno una programmazione congiunta all'inizio di ogni anno di attività, indicativamente nel mese di novembre di ciascun anno di durata della convenzione di cui trattasi e verificheranno congiuntamente, almeno una volta l'anno, l'andamento organizzativo ed economico della convenzione.

In ogni caso l'affidatario è tenuto a presentare al Comune, entro il 31 maggio una relazione a rendiconto degli spettacoli e delle attività a suo carico svolte nell'anno precedente, con indicazione degli interventi attuati e di ogni altro elemento che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno richiedere per verificare il buon andamento della convenzione.

Art. 10 - Revoca, recesso e decadenza della convenzione

La convenzione potrà essere revocata dal Comune in qualunque momento prima della scadenza, con decisione motivata, a giudizio insindacabile dell'amministrazione comunale, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, qualora debba rientrare nella piena disponibilità dei locali per l'esecuzione di eventuali interventi straordinari o per affrontare qualsiasi necessità pubblica.

L'affidamento potrà inoltre essere revocato col solo preavviso di un mese e con semplice lettera di disdetta, senza bisogno di diffida né di intervento giudiziale o extragiudiziale, a discrezione dell'Amministrazione, per i seguenti motivi:

- uso degli spazi e delle attrezzature per attività non compatibili con la gestione del servizio di cui trattasi;
- inosservanza grave dei patti e delle clausole contenute nella convenzione stessa;
- mancato pagamento del canone dovuto;
- mancata compartecipazione alle spese per spettacoli ed eventi rientranti nella programmazione estiva;
- ogni e qualsiasi atto, fatto od omissione dell'affidatario e/o dei suoi dipendenti che possa compromettere il servizio o provocare danni di qualunque tipo al Comune di Campogalliano;
- violazione del divieto di subconcessione a terzi;
- perdita da parte dell'affidatario, durante l'esercizio, dei requisiti soggettivi indispensabili per la conduzione di un servizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

- grave mancanza a carico dell'affidatario che oggettivamente renda incompatibile la prosecuzione del rapporto in relazione alle esigenze di sicurezza e tutela del luogo.

Qualora il convenzionato intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, dovrà darne disdetta scritta con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, fatta salva l'applicazione della penale di cui al precedente art. 5 punto 1.

Art. 11 - Sanzioni

I reclami provenienti dall'utenza e/o da terzi circa l'esercizio del bar, riconosciuti fondati dall'Amministrazione Comunale, potranno dare luogo, a seconda della gravità accertata, all'applicazione di una sanzione.

Al fine dell'applicazione delle sanzioni previste al presente articolo nei confronti dell'affidatario, il Comune, valutati i reclami provenienti dai cittadini e gli eventuali rilievi dei propri operatori, procederà all'invio di contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l'affidatario a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine di giorni 20 (venti) dal ricevimento della comunicazione, e in casi d'urgenza entro 48 (quarantotto) ore dal ricevimento della comunicazione.

In caso di reclamo riconosciuto fondato e/o accertato, l'Amministrazione potrà applicare una penale da Euro 250,00 ad Euro 500,00 per ciascun fatto, a proprio giudizio.

Art. 12 - Spese contrattuali

Tutte le eventuali spese inerenti la stipula della convenzione sono a carico dell'affidatario.

Art. 13 - Elezione di domicilio

A tutti gli effetti della convenzione di cui trattasi, giudiziali ed extragiudiziali, l'affidatario dovrà eleggere il domicilio legale sul territorio del Comune di Campogalliano, presso la sede del bar e sala ricreativa del Centro Giovani Villa Bi.

Art. 14 - Controversie

Per eventuali controversie è competente il Foro di Modena.